



**Comune di Fidenza**

UTC assetto del territorio  
Ambiente

**REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE A CURA  
DI ENTI E PRIVATI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 2 LUGLIO 2008**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - CRITERI E ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI

Art. 3 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5 - CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 6 - PUBBLICITÀ DEI BENEFICIARI

### **TITOLO II**

Art. 7 - SPONSORIZZAZIONI

Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI "SPONSOR"

Art. 9 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Art. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

Art. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE

Art. 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### **TITOLO III**

Art. 14 - NORME TRANSITORIE

## TITOLO I

### Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990 n. 241, e in applicazione dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Fidenza, disciplina le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici o altre utilità di qualunque genere, a **comitati di cittadini residenti normalmente nel comune, associazioni, istituzioni pubbliche ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, gruppi di volontariato sotto qualsiasi forma diretta o indiretta**, che svolgono o intendono svolgere attività o effettuare iniziative in aree verdi pubbliche.
2. I benefici sono disposti a favore dei soggetti sopra citati che annoverano fra le finalità la tutela ed il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro.
3. Particolare considerazione è riservata alle forme di associazione del volontariato specifico.

### Articolo 2 – CRITERI E ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI

La concessione delle erogazioni e benefici di cui al precedente articolo è subordinata all'accertamento preventivo, da parte del responsabile del procedimento, della presenza di precisi presupposti soggettivi e oggettivi da identificare attraverso l'applicazione dei seguenti principi e criteri:

- a) sotto il profilo soggettivo il beneficio, ausilio o vantaggio economico, può essere attribuito esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 1 ad esclusione di partiti politici, organizzazioni sindacali ed aggregazioni di persone aventi scopo di lucro o che perseguono interessi di parte o corporativi;
- b) sotto il profilo oggettivo il beneficio potrà essere, comunque, attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben individuato interesse o vantaggio per la comunità cittadina o di parte di essa ed a condizione che esso sia liberamente fruibile da qualsiasi cittadino;

per i soggetti indicati nella precedente lettera b) sono assistibili le attività, tanto generali quanto specifiche, che:

- hanno per scopo la protezione, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dell'ambiente e del suo patrimonio naturale nonché l'affermazione, diffusione e crescita della cultura del rispetto e del riconoscimento dei valori naturali e paesaggistici;
- rivestono carattere di pubblica utilità per la natura e l'ampiezza degli interessi direttamente o indirettamente coinvolti.

### Articolo 3 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Qualsiasi soggetto di cui all'art. 1 del presente regolamento che intenda ottenere l'assegnazione di contributi deve presentare domanda scritta, firmata dal legale rappresentante, specificando lo scopo di pubblico interesse per cui l'erogazione viene richiesta e allegando, se

trattasi di ente privato, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, ove non già in possesso del comune.

2. Nella domanda dovranno essere espressamente indicate:
  - a) l'area verde oggetto dell'intervento di manutenzione, allegando planimetria in scala 1:2000 debitamente sottoscritta, in cui sarà accuratamente evidenziato il confine della stessa e l'estensione della superficie verde;
  - b) l'elenco delle attrezzature di cui dispone (motofalciatrici, decespugliatori, ecc.);
  - c) il programma delle attività di manutenzione ordinaria che si intende svolgere: numero di sfalci, eventuali lavori di concimazione del terreno, semina, innaffiamento, messa a dimora di alberi e siepi (per quest'ultima attività dovranno essere allegati un progetto e l'indicazione delle essenze che si intende mettere a dimora, per l'approvazione da parte dell'ente);
  - d) l'impegno, sottoscritto dal rappresentante del gruppo, di corretta esecuzione delle opere di manutenzione con indicazione precisa del periodo durante il quale si intenda svolgere l'attività nel corso dell'anno;
  - e) la proposta della durata del rapporto convenzionale;
  - f) la malleveria per ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività e copia dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
  - g) l'impegno ad un corretto smaltimento dei rifiuti coerentemente alle specifiche disposizioni regolamentari;

inoltre, nel caso i soggetti di cui all'art. 1 intendano **adottare** l'area pubblica:

- h) il programma di attività ulteriori rispetto alla mera manutenzione dell'area verde quali:
    - manutenzione ordinaria di arredi e attrezzature comunali;
    - interventi ordinari e/o straordinari di potatura degli alberi, abbattimento alberi morti (previo accordo con l'ufficio comunale competente) compresa rimozione e conferimento in stazione ecologica attrezzata dei rifiuti vegetali;
    - mantenimento di pulizia e decoro mediante: periodico svuotamento dei cestini gettacarte, raccolta di rifiuti abbandonati, pulizia dei chiusini;
    - vigilanza o ogni altra attività che consenta la valorizzazione e stimoli la fruizione dell'area pubblica;
    - eventuale impegno all'auto-smaltimento dei rifiuti vegetali mediante compostaggio.
3. Il responsabile del procedimento può chiedere altre informazioni o documentazioni a dimostrazione dell'interesse pubblico che legittimi la domanda o comunque necessarie per la definizione del contributo.

#### Articolo 4- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le istanze ammesse a contributo verranno selezionate in base alle seguenti priorità:
  - a) validità dell'iniziativa riferita alla gestione globale dell'area e al coinvolgimento di più cittadini associati e coordinati all'interno di un singolo quartiere;
  - b) valutazione qualitativa del progetto di manutenzione, sistemazione e/o adozione dell'area;
  - c) durata dell'iniziativa;
  - d) disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere di manutenzione;
  - e) interesse del comune alla sua esecuzione.

2. Il contributo che sarà erogato dal comune quale riconoscimento dell'attività svolta dai soggetti beneficiari individuati ai sensi del comma precedente del presente regolamento, viene stabilito sulla base dei seguenti criteri:

- a) estensione dell'area;
- b) caratteristiche morfologiche, tipologiche ed agrarie dell'area verde (presenza di alberi, siepi, aiuole, arredi, ecc.);
- c) spese di appalto (il contributo non dovrà superare i costi previsti dall'appalto della manutenzione generale del verde pubblico);
- d) disponibilità economica prevista in bilancio.

## Articolo 5- CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. A seguito della selezione da parte del responsabile del procedimento sarà sottoscritta apposita convenzione di norma pluriennale con i soggetti di cui all'art. 1, risultati assegnatari di area verde pubblica, secondo lo schema di convenzione approvato dall'amministrazione comunale.
2. il contributo che sarà erogato comprenderà:
  - a. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate mediante documentazione fiscale (assicurazione RCT; polizza infortuni; acquisto essenze arboree e floreali; acquisto compostiere; ogni altra eventuale spesa straordinaria documentabile fiscalmente, quota parte spese ammortamento per acquisto attrezzature);
  - b. un rimborso spese forfettario stabilito sulla base delle caratteristiche dell'area rapportato ai mq dell'area convenzionata, per la provvista di attrezzature minute (carburante, lubrificanti, prodotti, piccole riparazioni delle attrezzature, ecc.) non documentabili mediante adeguate certificazioni fiscali, il cui ammontare sarà preliminarmente definito ed indicato nella convenzione.
3. L'erogazione del contributo sarà vincolato alla corretta e puntuale esecuzione delle opere dichiarate nella domanda (che sarà oggetto di verifiche da parte del competente ufficio tecnico comunale).
4. la liquidazione avverrà secondo le modalità stabilite dalla convenzione in più rate ed il saldo del contributo annuale potrà avvenire solo a fronte della presentazione della seguente documentazione:
  - a. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio da parte del sottoscrittore della convenzione nella quale si attesti l'avvenuta esecuzione delle attività indicate nella documentazione allegata all'istanza;
  - b. riepilogo spese sostenute corredate dalla documentazione fiscale (in originale o copia autenticata) relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento;
  - c. relazione sull'attività straordinarie svolte nel corso dell'anno di riferimento.

## Articolo 6 – PUBBLICITÀ DEI BENEFICIARI

Ogni anno sarà pubblicato all'albo pretorio comunale apposito avviso in cui il dirigente esplicita le sovvenzioni, i contributi, ecc. erogati e l'indicazione dei beneficiari e dei presupposti che hanno legittimato l'erogazione, secondo i criteri individuati nell'art. 2.

## TITOLO II

### Articolo 7 – SPONSORIZZAZIONI

1. L'amministrazione comunale può attivare forme di sponsorizzazioni, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità del verde pubblico, mediante la valorizzazione e manutenzione di aree verdi di proprietà comunale poste in particolari punti strategici della città al fine del loro miglioramento qualitativo ed estetico.
2. Le aree oggetto di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.
3. La ricerca di sponsor avverrà di norma tramite bando pubblico e fatte salve iniziative già in atto, in cui saranno esplicitate le modalità di partecipazione, la documentazione necessaria all'ammissione e l'elenco delle aree verdi pubbliche individuate per la gestione attraverso l'istituto della sponsorizzazione.
4. Il rapporto tra l'amministrazione comunale e gli sponsor sarà regolato da apposito contratto.

### Articolo 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI "SPONSOR"

1 I soggetti privati che si aggiudicheranno il titolo di sponsor ai sensi del presente articolo, saranno tenuti a:

- a) rendere un corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo mediante la realizzazione, a proprie cure e spese, di interventi di valorizzazione e successiva manutenzione di specifiche aree verdi pubbliche; attraverso ditte qualificate ai sensi del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
  - b) provvedere alla conservazione delle aree assegnate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza sia per il miglioramento del verde che per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica.
  - c) sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.);
  - d) sostenere le spese relative al consumo di acqua per l'irrigazione, le spese di allestimento dell'impianto di irrigazione dal pozzetto di distribuzione;
  - e) sostenere le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario;
  - f) assumere la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune.
2. I soggetti di cui sopra otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, il necessario ritorno di immagine come meglio esplicitato al comma successivo.
3. Sulla base di questo regolamento lo sponsor non è comunque tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

## Articolo 9 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE

### 1.L'amministrazione comunale:

- a) consentirà allo sponsor di avvalersi della possibilità di pubblicizzare la collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- b) concederà l'utilizzo di spazi verdi per l'apposizione di cartelli che pubblicizzano l'intervento, comunque nel rispetto dell'art. 23 del codice strada e dei regolamenti comunali; il numero e la tipologia dei cartelli saranno di volta in volta definiti dall'ufficio tecnico comunale;
- c) riporterà in termini di assoluta evidenza il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa;
- d) evidenzierà il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Fidenza per pubblicizzare l'iniziativa;
- e) evidenzierà il nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati per la durata del contratto di sponsorizzazione.

## Articolo 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Le istanze per la valorizzazione e manutenzione delle aree saranno valutate sulla base dei contenuti tecnici della proposta.
2. L'amministrazione comunale si riserva comunque di rifiutare particolari sponsorizzazioni con soggetti che, tra le attività in essere, ne abbiano alcune eventualmente confliggenti con le linee di attività istituzionale dell'amministrazione.

## Articolo 11 – DURATA DEL CONTRATTO

1. L'accordo di collaborazione può avere una durata variabile da uno a tre anni a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e previo consenso tra le parti potrà essere rinnovato.

## Articolo 12 - CONTROLLO E VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE.

1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare e verificare il corretto e diligente mantenimento delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.

## Articolo 13 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Se, durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor", il comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e, nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli "sponsor".
2. La verifica dell'inadempienza dovrà essere contestata per iscritto allo "sponsor" il quale potrà controdedurre in forma scritta, entro e non oltre 5 giorni.
3. Per quanto non precisato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

### TITOLO III

#### **Articolo14 - NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente “Manutenzione di aree verdi. Regolamento” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 31 ottobre 1997.